

I

Fine-vita (problemi e prospettive)*

SOMMARIO: 1. Alcuni esempi altamente istruttivi dei “bilanciamenti” possibili, in prospettiva diacronica, tra i valori di autodeterminazione e vita, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo nel quale possano armonicamente comporsi in unità. – 2. Le lacune esibite dal dettato costituzionale in ordine alla disciplina delle esperienze di biodiritto (e, segnatamente, di quelle di fine-vita) e il modo più adeguato per colmarle. – 3. I (problematici) “principi e criteri direttivi” stabiliti dalla Consulta in *Cappato* per le esperienze di fine-vita, da cui nondimeno risulta avvalorata l’idea che l’autodeterminazione del soggetto che intenda porre fine alla propria esistenza va incontro a limiti oggettivi invalicabili. – 4. Il disvalore del suicidio, anche dalla prospettiva del diritto penale, e il rischio al quale si va assai di frequente incontro nel momento in cui si converte un diritto (qui, quello alla vita) nel suo opposto (alla “non vita”), particolarmente apprezzabile nel momento in cui si osservano le dinamiche della normazione da una prospettiva assiologicamente orientata. – 5. L’errore commesso di frequente da quanti invocano il principio di eguaglianza o la salvaguardia della dignità a sostegno del riconoscimento del diritto al suicidio assistito, di sicuro rivendicabile unicamente avverso la messa in atto di pratiche di accanimento terapeutico. – 6. Di alcuni preorientati indirizzi volti ad assicurare la *primauté* ora all’autodeterminazione ed ora alla vita, senza tuttavia tener conto della mancanza di indicazioni esplicite in Costituzione nell’uno o nell’altro senso, e del bisogno di demandare la soluzione delle spinose questioni relative al fine-vita alla congiunta e fattiva collaborazione di medici e pazienti, non già solo agli uni ovvero agli altri.

*Intervento all’incontro di studio su *Il fine vita nel dibattito italiano: aspetti etici e giuridici*, a cura dell’European Association of Professors Emeriti, Messina 28 gennaio 2023, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2023, 30 gennaio 2023, 114 ss.

1. *Alcuni esempi altamente istruttivi dei "bilanciamenti" possibili, in prospettiva diacronica, tra i valori di auto-determinazione e vita, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo nel quale possano armonicamente comporsi in unità*

Supponiamo che Tizio abbia un problema di salute, piccolo o grande che sia, per far fronte al quale potrebbe essere sufficiente assumere un farmaco di diffusissimo utilizzo, quale un'aspirina, ovvero – Dio non voglia! – che si trovi costretto a sottoporsi ad un rischiosissimo intervento chirurgico o a ripetuti e debilitanti trattamenti chemioterapici, consigliatigli dai medici a motivo delle precarie condizioni di salute in cui dovesse venire a trovarsi. Ebbene, è di tutta evidenza che nessuno lo può obbligare a curarsi¹; solo se vi fosse costretto *manu militari*, ciò potrebbe aversi, ma è chiaro che verrebbe gravemente offeso nella sua libertà personale, così come d'altronde lo sarebbe se fosse impedito dall'interrompere in ogni tempo un trattamento sanitario in corso al quale si sia volontariamente assoggettato².

¹ Ovviamente, si ragiona qui di uno scenario diverso da quello che si ha laddove siano giuridicamente prescritti determinati trattamenti sanitari, ai sensi di cui all'art. 32, II c., Cost. [per la differenza tra trattamenti sanitari obbligatori e trattamenti coattivi, v., ora, E. DALY, *La distinzione fra trattamento sanitario "obbligatorio" e trattamento sanitario "coattivo" nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Luci ed ombre*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 3/2022, 1 ss.]. Si è poi ragionato di limiti al rifiuto delle cure ulteriori rispetto a quelli connessi alla salute pubblica: G. GEMMA, *Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2017, 19 giugno 2017.

² Si tenga, ad ogni buon conto, sin d'ora presente (e con riserva di ulteriori precisazioni che si faranno più avanti) la "netta differenza di fatto", non scervra di effetti tanto al piano etico quanto a quello giuridico, che – per riprendere un efficace pensiero enunciato nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, del 18 luglio 2019, § 3.1 – si dà "tra il paziente libero di rifiutare o di accettare un trattamento terapeutico e il paziente che chiede di farsi aiutare a morire (aiuto al suicidio)". Il punto è opportunamente rimarcato anche da A. DA RE, *La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. Riflessioni bioetiche sull'ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018*, in *Medicina e Morale* (www.medicinaemorale.it), 3/2019, 15 ottobre 2019, 281 ss., e M. GENSABELLA FURNARI, *Esperienza del limite e bioetica della cura*, in

Supponiamo, ora, che Tizio si sia sottoposto ad un trattamento sanitario di considerevole rilievo per la sua salute o, addirittura, la sua stessa sopravvivenza, ad es. ad un trapianto di cuore e che successivamente, pentitosi, sia ardentemente desideroso di tornare alla condizione di partenza. È chiaro che non troverà nessuna struttura sanitaria, pubblica o privata, disposta a dare appagamento alla sua istanza che, per effetto dell'espianto del cuore, lo porterebbe a morte immediata in sala operatoria. Voglio poi sperare che non diversamente vadano le cose per il caso che si sia dapprima sottoposto all'innesto nel suo corpo di un organo nuovo (ad es., un rene o un polmone) il cui eventuale espianto, privo di alcuna giustificazione dal punto di vista medico, gli causerebbe una grave menomazione fisica, comunque pregiudizievole per la sua salute.

C'è qualcuno che può dubitare della ragionevolezza di queste affermazioni? Voglio augurarmi di no. E, ancora, quale insegnamento ci è dato dagli esempi appena fatti e quale utilità essi presentano per la riflessione, che ora si avvia, avente ancora una volta ad oggetto le esperienze di fine-vita?

Il diritto alla “non salute” – se così vogliamo chiamarlo – ha, innegabilmente, un suo fondamento in Costituzione ma – si faccia caso – limitatamente ad eventualità quale quelle sopra astrattamente immaginate, vale a dire laddove esso sia inciso a mezzo di comportamenti lesivi della libertà personale che – come si è, ancora da ultimo, opportunamente rammentato³ – è anche “libertà spirituale”, di autodeterminazione appunto. È, dunque, nell'art. 13 il suo fondamento⁴, alle condizioni e nei

AA.VV., *Ripensare l'umano? Neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia*, a cura di F. Brancato, Edizioni Glossa, Milano 2021, 318 ss.; diversamente orientata, però, altra dottrina, più avanti richiamata.

³M. ARMANNO, *Libertà personale e libertà di circolazione tra emergenza presente e incertezza futura*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2023, 23 gennaio 2023, 183, con richiamo ad una indicazione di P. Barile.

⁴V., sul punto, R. BAILO – P. CECCHI, *L'eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confronto*, in *Dir. fam. pers.*, 2/1998, 1201 ss., spec. 1212, e S. AGOSTA, *Prime notazioni su eutanasia e diritto di autodeterminazione nell'art. 13 Cost.*, in AA.VV., *Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire*, II, a cura di M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2003, 151 ss.

limiti che ora si indicheranno, non già nell'art. 32 della Carta che riconosce il diritto alla salute (o, meglio, alla "miglior salute possibile", attraverso la sua cura⁵), un diritto fondamentale che – non si dimentichi – è altresì un interesse, a mia opinione parimenti fondamentale⁶, della collettività, non pure il suo contrario (alla "non salute", appunto)⁷.

Ora, gli esempi appena illustrati danno conferma del fatto che il "bilanciamento"⁸ tra autodeterminazione e salute (e, a maggior ragione, vita) si risolve, in un primo tempo, a favore di quella, laddove cioè sia in gioco l'*an* relativo alla sottoposizione a trattamento sanitario; in un secondo momento, invece, a favore di questa, una volta cioè che il trattamento stesso sia stato posto in essere e sia manifestata l'assurda pretesa a riavvolgere il nastro del tempo ormai inesorabilmente trascorso. E ciò – si faccia caso –, fermo restando che il modello costituzionale, nella sua ideale configurazione, vorrebbe che ciascun individuo si sottoponga *sempre* a cure e perciò – fin dove possibile – si ten-

⁵ ... secondo la opportuna precisazione di M. GENSABELLA FURNARI, *Prefazione* ad AA.VV., *Il bene salute. Prospettive bioetiche*, a cura della stessa M. Gensabella Furnari, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, 15 s.

⁶ Collego – come si vede – l'aggettivo qualificativo che figura nell'art. 32, I c., sia al diritto dell'individuo che all'interesse della collettività, nell'assunto che la salute (e, a maggior titolo, la vita) sia appunto uno dei "fondamenti" su cui si regge la Repubblica. Di qui, talune conseguenze di non poco momento, secondo quanto si tenterà di mostrare a breve.

⁷ Ancora nel parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, sopra cit., § 4.2, facendoci richiamo di un testo della World Medical Association, si rammenta che "il compito professionale del medico e del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cura, e non contempla atti che procurano direttamente la morte. Un eventuale coinvolgimento in pratiche tese a dare la morte (suicidio assistito o eutanasia) comporterebbe un profondo mutamento (o addirittura uno stravolgimento) della figura del medico e del suo ruolo nelle strutture sanitarie e delle strutture sanitarie stesse". Lo stesso parere, nondimeno, non nasconde (pure *ivi*) che si dà un diverso orientamento, seppur meno diffuso del primo, favorevole al riconoscimento dell'aiuto a morire da parte del medico e del personale sanitario in genere.

⁸ Il termine è usualmente riferito – come si sa – a forme di appagamento mediano e conciliante di beni o interessi meritevoli di tutela. Pur non escludendo che ciò possa davvero talora aversi, dall'esperienza si ha tuttavia conferma che il più delle volte ci si trova costretti a dare la precedenza all'uno a discapito dell'altro bene. Come si viene dicendo nel testo, è ciò che appunto si ha anche nel caso nostro.

ga in salute o, diciamo meglio, nelle condizioni ottimali ovvero possibili di salute (e, a maggior ragione, dunque, che si tenga in vita), costituendo pur sempre una risorsa a beneficio di altri individui e della intera collettività, dal momento che, per il solo fatto appunto di vivere, concorre comunque – a me pare⁹ – al “progresso materiale o spirituale della società”¹⁰.

L’esempio sopra fatto dell’individuo che pretenda gli sia somministrato un trattamento sanitario con effetti pregiudizievoli per la sua salute e la stessa vita è, ad ogni buon conto, altamente istruttivo – a me pare – a riguardo del fatto che la regola della liceità del *contrarius actus* vada incontro a limiti evidenti laddove siano in gioco diritti fondamentali della persona che sono anche interessi parimenti fondamentali della collettività, secondo la mirabile per sintesi espressiva formula di cui all’art. 32¹¹. Nel disposto in parola, la Costituzione, insomma, ga-

⁹ *Dignità versus vita?*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2011, 29 marzo 2011, 12. Si è tuttavia, al riguardo, fatto notare (U. ADAMO, *La ‘pronuncia Cappato’ alla prova dei fatti fra nuova tecnica decisoria e seguiti problematici di una recente ordinanza-sentenza della Corte costituzionale in tema di dignità nelle scelte di fine vita*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 7 in nt. 19), che “una vita vissuta contro il volere del ‘disponente’ può procurare un arretramento di quel progresso ‘spirituale’ cui la Carta costituzionale tende”.

¹⁰ In questi termini se ne discorre all’art. 4 Cost. che – come si sa – si riferisce al lavoro, vale a dire ad un’attività che talvolta talune persone affette da gravi menomazioni nella loro salute non sono in grado di svolgere [sulla condizione delle persone disabili v., da ultimo, C. SAGONE, *La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 1/2023, 11 gennaio 2023, 225 ss.]. Si faccia tuttavia caso alla disgiuntiva presente nel disposto appena evocato, particolarmente istruttiva – a me pare – a riguardo del fatto che ogni essere umano, *proprio perché tale*, può comunque concorrere al progresso spirituale della collettività. Altrimenti, se ne dovrebbe dedurre – inammissibilmente, come si viene dicendo – che quanti non possono, a causa di una invalidità, prestare alcuna attività lavorativa, sarebbero per ciò solo un peso, *oborto collo* tollerato, per la collettività stessa. Sappiamo, però, che, per fortuna, non è così e che, in particolare, ci sono alcune persone del tutto incapaci di prestare alcuna attività lavorativa e però dotate di una spiccata, naturale carica di umanità o, se più piace dire, di spiritualità che a piene mani elargiscono a tutti coloro che hanno la fortuna di essergli accanto.

¹¹ ... che, peraltro, esplicita, in relazione al diritto alla salute, quello che ai miei occhi appare essere un carattere proprio di ciascun diritto fondamentale; e, invero, tutti, per il fatto appunto di possedere ed esprimere la qualità della

rantisce unicamente le pratiche volte a preservare la salute e, a maggior ragione, la vita delle persone, non già quelle a finalità distruttiva, pur laddove la loro messa in atto discenda da una manifestazione di volontà della stessa persona cui dovrebbero applicarsi.

2. *Le lacune esibite dal dettato costituzionale in ordine alla disciplina delle esperienze di biodiritto (e, segnatamente, di quelle di fine-vita) e il modo più adeguato per colmarle*

Le notazioni sommariamente svolte danno subito – a me pare – l’idea della complessità delle questioni evocate dal titolo dato alla riflessione che passo ora a svolgere, questioni spinose ed inquietanti, delle quali – come si sa – si dibatte animatamente da tempo senza, nondimeno, riuscire a raggiungere (non dico un sostanziale accordo ma neppure) un sensibile avvicinamento delle posizioni in campo.

Torno qui a dirne, dopo averne già fatto oggetto di esame in altri luoghi¹², non tralasciando in partenza di rilevare che la Co-

“fondamentalità”, concorrono a comporre l’essenza della Costituzione e dello Stato costituzionale, secondo la efficace e ad oggi insuperata formula di cui all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Aggiungo che, a mio modo di vedere, ogni diritto fondamentale racchiude in sé una carica deontica, indispensabile al fine della integra trasmissione nel tempo della collettività cui ciascun individuo appartiene. Come si è tentato di mettere in chiaro in altri luoghi, abbiamo cioè il *dovere di far valere i nostri diritti* (e di farlo al meglio, alle condizioni oggettive di contesto), al fine di evitare che si diffondano pratiche imitative degeneri di soggezione alla prepotenza, da qualunque parte provenga, che fatalmente porterebbero alla lunga allo sfilacciamento del tessuto sociale e, per ciò stesso, allo smarrimento dell’etica pubblica repubblicana, vale a dire del “modello” di Stato nei cui riguardi ciascuno di noi è tenuto a mostrarsi costantemente servente anche in vista della sua integra trasmissione nel tempo (de *La doverosità dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale* si è discusso in occasione del Seminario del Gruppo di Pisa svoltosi a Napoli il 19 ottobre 2018, i cui Atti sono stati editi, a cura di F. Marone, per i tipi della Editoriale Scientifica di Napoli nel 2019).

¹²Di recente, v., part., i miei *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forum

stituzione non offre punti sicuri dai quali tenersi nell'opera di ricostruzione teorica di un modello di fine-vita, così come, specularmente, di uno d'inizio-vita. Al tempo della stesura della Carta, infatti, non si avvertiva ancora il bisogno di dare voce a talune istanze pervenute a maturazione in seguito, anche grazie alle risorse apprestate dalla scienza e dalla tecnologia che, tre quarti di secolo addietro, non risultavano ancora particolarmente avanzate. Certo, i principi enunciati nella Carta possono (e devono) pur sempre porsi a punti di riferimento nell'opera suddetta ma – com'è chiaro – non è la stessa cosa che si diano ovvero che non si diano indicazioni esplicite a riguardo dei cruciali momenti della esistenza umana, la nascita e la morte.

Per questa ragione, non mi stancherò di ripetere essere – a me pare – urgente colmare questa originaria lacuna con un pugno di previsioni essenziali concernenti i momenti in parola, in difetto delle quali il rischio cui si va incontro è di rimandare la risoluzione delle questioni che ad essi fanno capo ad occasionali e non di rado oscillanti o, diciamo pure, reciprocamente contraddittori orientamenti apprestati dalla giurisprudenza, la quale pure – va riconosciuto – ha fatto e senza sosta fa opera meritoria¹³ di “supplenza”¹⁴, come suole essere chiamata, in un conte-

costituzionale.it), 27 maggio 2019; *La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione della Consulta (a margine di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 3/2019, 633 ss.; *Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2020, 14 ottobre 2020, 555 ss.; *Il referendum sull'art. 579 c.p.: inammissibile e, allo stesso tempo, dagli effetti incostituzionali*, intervento al Seminario preventivo di *Amicus curiae* su *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, a cura di G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, Ferrara 26 novembre 2021, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 1/2022, 194 ss.; *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2022, 31 marzo 2022, 300 ss., e *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell'omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 22 marzo 2022, 464 ss.

¹³ ... perlomeno laddove non si assista ad alcuni eccessi, quali in particolare si sono registrati (e si registrano) in occasione dell'adozione di pronunzie manipolative del dettato legislativo, si abbiano per via sotterranea e, proprio

sto nondimeno segnato da una Costituzione che – piaccia o no (e a me, come si sarà capito, non piace) – seguita a restare *afo-*

per ciò, ancora più insidiosa, a mezzo cioè di interpretazioni variamente correttive del dettato stesso ovvero in modo testuale, per il tramite di decisioni additive o sostitutive emesse dalla Consulta, non per mero accidente qualificate da un'accreditata dottrina (G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1684 ss., nonché in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, I, Cedam, Padova 1985, 755 ss.) come "normative". Una pratica, questa, per vero ormai pacificamente ammessa e che – tengo qui a precisare, a scampo di ogni possibile equivoco in merito al mio pensiero –, in via di principio, non contesto, mentre giudico foriere di gravi torsioni di ordine istituzionale alcune sue espressioni presenti nella più recente giurisprudenza, quale ad es. quella avutasi nel tempo a noi più vicino con l'inopinato abbandono, in sede di riscrittura dei testi normativi, del limite delle "rime obbligate", che il giudice delle leggi aveva dapprima posto a se stesso, ora sostituito dalle "rime possibili" [S. LEONE, *La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili»*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 183 ss.; F. ABRUSCIA, *Assetti istituzionali e deroghe processuali*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2020, 23 ottobre 2020, 282 ss., spec. 293; I. GOIA, *Una giustificabile "invasione" di campo*, in *Consulta On-Line* (www.giurcost.org), 3/2021, 9 dicembre 2021, 1001 ss.] o – come pure si è detto da una sensibile dottrina (D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 101 ss.) – dai "versi sciolti" [di "rime libere" discorre invece A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 264 ss., e *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 12/2021, 5 maggio 2021, spec. 197 ss.]. Un orientamento, questo, al quale chi scrive non ha lesinato critiche anche radicali [*Verso un assetto viepiù "sregolato" dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 3/2022, 16 dicembre 2022, 406 ss., spec. 410 ss.] e che, però, a quanto sembra, parrebbe volersi consolidare sempre di più, malgrado talune sue perduranti oscillazioni (tenuto fermo il limite delle rime suddette, ad es., in Corte cost. nn. 176, 177, 202, 203 e 214 del 2022).

¹⁴ Si pensi, per fare ora solo un esempio con riguardo ai casi di maternità surrogata cui accedono le coppie sterili ovvero quelle composte da persone dello stesso sesso, alla recente, importante pronunzia della Cass., Sez. Un. Civ., R.G. 30401/2018, pubbl. il 30 dicembre 2022, dov'è altresì fatto richiamo a Corte cost. nn. 33 del 2021 e 79 del 2022. E, invero, per strano che possa per più versi sembrare, non sono pochi a tutt'oggi i diritti che attendono una congrua disciplina legislativa che tarda tuttavia a venire alla luce [dei diritti senza legge hanno, tra gli altri, trattato A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 26 gennaio 2015, 10 ss., e G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020].

na, assente dalla scena in cui si recitano a soggetto alcuni drammi dell'esistenza umana¹⁵.

D'altronde, è fuor di dubbio che le vicende di cui qui si discute si situino al cuore della "materia" costituzionale¹⁶, coinvolgendo diritti fondamentali della persona, tant'è che non a caso, giustamente, se ne fa parola in Carte dei diritti venute alla luce in un tempo a noi più vicino rispetto a quello di nascita della nostra legge fondamentale. Un dato, questo, che – a me pare – parla da solo, offrendo una inequivoca testimonianza del carattere materialmente costituzionale della disciplina di cui qui si discorre, vale a dire del "livello" apicale al quale essa si situa.

Di qui, una prima conclusione, già altrove rappresentata¹⁷ e che sento di dover ora mettere nuovamente in risalto, con riferimento al bisogno che le questioni suddette si pongano ad oggetto di una prima ed essenziale disciplina con legge costituzionale, ricongiungendosi armonicamente forma e materia costituzionale, non già con legge comune¹⁸, come si è da noi avuto con la legge n. 40 del

¹⁵ ... e, segnatamente, la disperazione di persone private della gioia della genitorialità naturale e, più ancora, quella di persone che vorrebbero lasciare questo mondo e restano "imprigionate" dentro il proprio corpo (così, S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bononia University Press, Bologna 2021), cui si somma quella dei loro cari, obbligati ad assistere inerme alla loro sofferenza.

¹⁶ Su ciò che essa significa, quali ne siano i confini e come si possa, seppur approssimativamente, stabilirli può vedersi, se si vuole, il mio *La "materia" costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull'una e sugli altri (profili storico-teorici)*, in AA.VV., *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, a cura di A. Lovato, Giappichelli, Torino 2019, 299 ss. e, già, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2017, 12 dicembre 2017.

¹⁷ Di recente, nel mio *I diritti fondamentali, tra riconoscimento normativo ed effettività della tutela*, in *Nuove aut.* (www.nuoveautonomie.it), 2/2022, 23 settembre 2022, 405 ss., spec. 409 ss.

¹⁸ Si contenta dell'utilizzo di siffatto strumento di normazione la dottrina corrente: tra gli altri, R. BIN, *Il giudice tra Costituzione e biodiritto*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, I, cit., 441 ss.; G. FERRANDO, T. PASQUINO e S. TROIANO, nei loro interventi al *forum* su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, 4, *Il punto di vista dei civilisti*, ospitato da *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 26 marzo 2021; L. D'AVACK, *Aiuto al suicidio medicaliz-*

2004, quanto alla procreazione medicalmente assistita, e con la legge n. 219 del 2017, per ciò che attiene alle esperienze di fine-vita¹⁹, e si ha presso altri ordinamenti²⁰: l’una e l’altra, peraltro, da

zato: una futura legislazione, in *Dir. fam. pers.*, 2/2022, 609 ss., e, ora, G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, Cacucci, Bari 2022.

¹⁹ Similmente, per ciò che riguarda la disciplina dell’aborto, di cui alla legge n. 194 del 1978, sulla quale ancora di recente è tornato a riaccendersi il confronto tra gli studiosi [v., part., ora il *forum* su *La legge 194 non si tocca?*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 3/2022, 23 gennaio 2023, 157 ss.].

²⁰ Riferimenti in merito alle vicende qui specificamente interessanti in C. TRIPODINA, *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, Jovene, Napoli 2004, 258 ss.; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2019, 22 gennaio 2019, spec. 20 ss.; AA.VV., “*Questioni di fine vita*”. *Dalla Legge 22 dicembre 2017*, n. 219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in *Giur. pen.* (www.giurisprudenzapenale.com), fasc. 2019, 1-bis (spec. nei contributi di B. DENTAMARO, *Il Belgio: caso più unico che raro*, 400 ss.; T. NOTO, *Fine vita e Legge 22 dicembre 2017*, n. 219. *Profili comparatistici tra Italia e Spagna*, 410 ss.; F. CAMPLANI, *Diritto penale e fine vita in Germania. I reati di omicidio su richiesta e di sostegno professionale al suicidio nello Strafgesetzbuch*, 426 ss.; M. STELLIN, *La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?*, 458 ss.); AA.VV., *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, a cura di G. Fornasari – L. Picotti – S. Vinciguerra, Padova University Press, Padova 2019; L. GOISIS, *Riflessioni comparatistiche in tema di eutanasia e aiuto al suicidio*, in *Dir. pen. e proc.*, 8/2019, 1985 ss.; P. BILANCIA, *Dignità umana e fine vita in Europa*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Diritto costituzionale in trasformazione*, IV, *I diritti fondamentali nel prisma del costituzionalista*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2020, 97 ss.; E. FURRAMANI – R. BUSHATI, *Riflessioni sulla libera autodeterminazione del paziente nella scelta delle cure mediche: uno sguardo comparativo tra Italia e Albania*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. on line*, 1/2021, 2 gennaio 2021, 263 ss.; G. BATTISTELLA, *Le legislazioni sul fine vita: profili di politica legislativa e di comparazione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2/2021, 197 ss.; T. BORTOLU, *Le disposizioni anticipate di trattamento nel prisma della comparazione tra Italia e Germania*, in *Jus civ.* (www.juscivile.it), 3/2021; C. CASONATO, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *Oss. cost.* (www.osservatorioaic.it), 1/2022, 1 febbraio 2022, 51 ss., spec. 59 ss.; T. VITARELLI, *Verso la legalizzazione dell’aiuto (medico) a morire? Considerazioni “multilivello”*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 7 febbraio 2022, 20 ss.; S. ACETO di CAPRIGLIA, *Fine vita tra riforme legislative straniere e la proposta referendaria italiana: un confronto tra modelli*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), *Focus Human Rights*, 14/2022, 18 maggio 2022, 125 ss.; R. POTENZANO, *La morte medical-*

molti giudicate palesemente insufficienti²¹. E, invero, considero ripugnante – se posso esprimermi con cruda franchezza – che su tutte le esperienze in parola la sola maggioranza di turno, con la stessa facilità con cui fa luogo alla regolamentazione di qualsivoglia oggetto della vita sociale, persino di quelli di minimo rilievo²², possa disporre della esistenza umana, magari volendo e disvolendo in breve torno di tempo come si fa in relazione ad oggetti di ben minore importanza. È, insomma, la rilevanza della posta in gioco ad evocare naturalmente in campo lo strumento positivo emblematicamente espressivo della maggiore ponderazione²³ e – auspica-

mente assistita tra regolamentazioni nazionali europee e prospettive legislative italiane, in *Biolaw Journal* (www.teseo.unitn.it/biolaw), 3/2021, 29 settembre 2021, 247 ss. e, nella stessa *Rivista*, R. D'ANDREA, *Alcune osservazioni sullo stato di avanzamento degli ordinamenti giuridici europei che prevedono l'eutanasia e/o il suicidio assistito*, 4/2022, 23 dicembre 2022, 301 ss. Infine, F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 12 gennaio 2023, 1 ss., e M. BARLETTA, *Diritto all'autodeterminazione del paziente nelle decisioni fine vita in Europa: riflessioni a margine della sentenza Mortier c. Belgio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), *Focus Human Rights*, 2/2023, 25 gennaio 2023, 183 ss.

²¹ ... tant'è che ad ogni legislatura, compresa quella da qualche mese iniziata, seguitano senza sosta ad essere sfornate iniziative legislative volte a dare un'adeguata regolamentazione sia dell'inizio che della fine della vita.

²² ... che, proprio per ciò, bene potrebbero essere presi ad oggetto da fonti di secondo grado; si è, però, talora obbligati a utilizzare allo scopo lo strumento della legge a motivo del fatto che la disciplina pregressa è già in tal modo regolata e non si è in presenza della sua "delegificazione".

²³ ... quale di sicuro non si è avuta in occasione della formazione della legge 40 del 2004, sopra richiamata, tant'è che la stessa è stata quindi – come si sa – in buona sostanza riscritta per mano della Consulta (sulla vicenda, *ex plurimis* e per limitare ora i richiami unicamente ad alcuni contributi di respiro monografico, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Giuffrè, Milano 2012, e *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020, nonché B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè, Milano 2017; L. CHIEFFI, *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Giappichelli, Torino 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Giappichelli, Torino 2018; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge*

bilmente²⁴ – della convergenza tra le forze politiche di opposti schieramenti. Quale che sia la forma di cui la disciplina in parola si rivesta, è poi da tener fermo il carattere duttile ed essenziale degli enunciati che la apprestano, si da salvaguardare spazi congrui per estensione a beneficio degli operatori (e, segnatamente, dei giudici) in ragione della varietà e complessità dei casi ai quali la disciplina

n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2021; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Jovene, Napoli 2021, spec. 173 ss., e, dalla prospettiva del diritto penale, V. TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Giappichelli, Torino 2019).

²⁴Non può, infatti, materialmente escludersi che, anche su siffatte questioni, malgrado il ricorso alle procedure di cui all'art. 138, abbia ugualmente a registrarsi la spaccatura delle forze politiche presenti in Parlamento. Trattasi, nondimeno, come si viene dicendo, di un fatto abnorme o, diciamo pure, contrario alla natura dell'oggetto ed alla *ratio* del procedimento pensato per la formazione degli atti di forma costituzionale [pertinenti rilievi ha, di recente, svolto sul tema A.I. ARENA, *Libertà e pluralismo nella formazione delle leggi costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021; v., inoltre, i contributi *Sul revisionismo costituzionale, La lettera*, in *Ass. costituzionalisti* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 12/2022]. Deve, pertanto, essere prodotto ogni sforzo da parte delle forze stesse per venirsi reciprocamente incontro e convergere su un testo – se possibile – omnicondiviso o, comunque, idoneo a riscuotere i più larghi consensi in seno alle assemblee elettive. Similmente – accenno qui di passaggio – per ciò che concerne un profondo rifacimento dell'impianto istituzionale, quale ad es. si avrebbe per effetto del mutamento della forma di governo in presidenziale o semipresidenziale, *et similia* [in tema, in aggiunta agli scritti sopra cit., v. i contributi al dibattito aperto sul *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it) da E. CHELI, *Perché dico no al presidenzialismo*, 7 settembre 2022. D'altronde, una nutrita schiera di studiosi [per tutti, F. VARI, *Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento della rigidità costituzionale*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 3/2016, 27 luglio 2016] ha da tempo messo in chiaro, con varietà di argomenti, che talune riforme non possono aversi a colpi di maggioranza. Una questione, questa, come si sa, tornata da ultimo di attualità per iniziativa del Governo Meloni e da molti posta in correlazione col varo della “differenziazione” dell'autonomia, ex art. 116; una correlazione, però, di certo non voluta da chi ha riscritto il disposto in parola che non ha minimamente inteso incidere sulla forma di governo esistente. È poi pur vero che – come suol dirsi – tutto si tiene e che, perciò, innovazioni istituzionali di non secondario rilievo possono variamente riflettersi su punti della trama istituzionale dalle stesse non toccati. Ciò che può aversi, in misura ora maggiore ed ora minore, a seconda di come le innovazioni stesse sono fatte e, dunque, dei contenuti che le connotano e dei fini alla cui realizzazione tendono.

stessa dovrà essere applicata²⁵. Rimane, tuttavia, al riguardo non sciolto (e temo che così possa restare anche in seguito) il nodo di fondo, costituito dall'annosa crisi della rappresentanza politica²⁶, da cui si alimentano i maggiori guasti del sistema istituzionale, con immediati riflessi sulle dinamiche della normazione. Se taluni prodotti normativi tardano a vedere la luce ovvero sono mal fatti, ciò si deve ad acclerate carenze di progettazione positiva vistosamente esibite da assemblee elettive e organi di governo in genere, ad ogni livello (centrale o locale), marcandosi sempre di più il distacco tra le attività dagli stessi poste in essere e le aspettative maggiormente avvertite in seno al corpo sociale.

3. *I (problematici) “principi e criteri direttivi” stabiliti dalla Consulta in Cappato per le esperienze di fine-vita, da cui nondimeno risulta avvalorata l’idea che l’autodeterminazione del soggetto che intenda porre fine alla propria esistenza va incontro a limiti oggettivi invalicabili*

Nel merito, la ricerca della soluzione che parrebbe essere maggiormente coerente con i principi costituzionali, visti nel

²⁵Una sana avvertenza a guardarsi dal rischio sia dell’“immobilismo” che del “parossismo” normativo, entrambi forieri di guasti di considerevole entità, S. AGOSTA, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Aracne, Roma 2020, 81 ss. Alla “leale cooperazione” di legislatore e giudici e, in genere, degli attori istituzionali, anche con specifico riferimento alle questioni qui oggetto di studio, fa appello una nutrita schiera di studiosi (per tutti, A. PISANÒ, *Il re è nudo! La “nuova forma di collaborazione” tra potere legislativo e potere giudiziario nel caso Cappato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019*, in *Pol. dir.*, 1/2020, 63 ss.).

²⁶... a riguardo della quale la letteratura, giuridica e non, è stata (e seguita senza sosta ad essere) – come si sa – alluvionale [indicazioni in P. LOGROSCINO, *Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei partiti. Note in tempo di pandemia*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2021, 3 maggio 2021, 406 ss., e, nella stessa Rivista, se si vuole, nel mio *Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica*, 1/2021, 25 gennaio 2021, 124 ss. nonché in I. CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*, in *Lo Stato*, 18/2022, 129 ss.].

loro fare “sistema” e nella loro totalità significante, non può che muovere dalla constatazione che la vita di ogni essere umano è un bene prezioso, di certo non disponibile *ad libitum*, persino – come ha precisato la Consulta²⁷ – in forza del mero *taedium vitae*. Anche l’autodeterminazione lo è, senza alcun dubbio, ma – come si è appena fatto notare – non appare in grado di affermarsi senza limitazione alcuna nei riguardi della stessa vita.

La giurisprudenza costituzionale offre plurime e convergenti testimonianze in tal senso; e sarebbe chiaramente insensato non tenerle nel dovuto conto. È vero, infatti, che la giurisprudenza si evolve di continuo, così come in “moto” perenne è la stessa Costituzione²⁸. Non sembra tuttavia credibile che su questioni di sì cruciale rilievo possa assistersi ad un autentico *revirement* dell’orientamento manifestato ancora di recente dal giudice delle leggi, per quanto lo stesso non possa di certo dirsi compiutamente definito.

Come si è altrove osservato²⁹, l’autodeterminazione non è, dunque, né *tutto* né *niente*: vale per le esperienze d’inizio-vita e

²⁷ Corte cost. n. 50 del 2022, p. 3.3 del *cons. in dir.*

²⁸ Così, secondo la nota indicazione teorica di M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1 marzo 2013, 1 ss., ma v. già, in buona sostanza, A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss.

²⁹ ... e, segnatamente, nella mia voce *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig./Disc. pubbl., Agg.*, VIII (2021), 1 ss., laddove è fatta specifica attenzione proprio alle vicende d’inizio e fine-vita.

Cfr., in tema, nella ormai sterminata lett., J. RACHELS, *La fine della vita. La moralità dell’eutanasia*, Sonda, Milano 1989; A. D’ALIOIA, in più scritti, tra i quali *Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della «fine della vita»*, in *Pol. dir.*, 4/1998, 601 ss.; *Eutanasia (Dir. cost.)*, in *Dig./Disc. pubbl., Agg.*, V (2012), 300 ss., e *Dal rifiuto di cure al suicidio medicalmente assistito. Riflessioni sulla ‘svolta’ della Corte costituzionale (2020)*, ora in *Id.*, *Il diritto e l’incerto del mestiere di vivere. Ricerche di bio-diritto*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2021, 119 ss.; AA.VV., *Il diritto di morire bene*, a cura di S. Semplici, Il Mulino, Bologna 2002; C. TRIPODINA, *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, cit., e, della stessa, tra gli altri suoi contributi sul tema, *Diritti alla fine della vita e Costituzione*, in *Bio-law Journal* (www.teseo.unitn.it/biolaw), *Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 405 ss., e *Sostiene ora la Corte che la libertà di autodeterminazione di*

morire “non può mai prevalere incondizionatamente” sulla tutela della vita, in *Giur. cost.*, 2/2022, 642 ss.; G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost. al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Dir. pubbl.*, 1/2008, 109 ss.; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano 2008; A. OCCHIPINTI, *Tutela della vita e dignità umana. Consenso medico informato, rifiuto delle cure mediche, eutanasia, testamento biologico*, Utet, Torino 2008; S. TORDINI CAGLI, *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, Bononia University Press, Bologna 2008; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), luglio 2009; AA.VV., *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita*, a cura di P. Falzea, Jovene, Napoli 2009; AA.VV., *Rinuncia alle cure e testamento biologico. Profili medici, filosofici e giuridici*, a cura di M. Gensabella Furnari – A. Ruggeri, Giappichelli, Torino 2010; AA.VV., *Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia*, a cura di A. D'Aloia, Jovene, Napoli 2011; AA.VV., *Diritto alla salute e alla vita buona nel confine tra il vivere e il morire. Riflessioni interdisciplinari*, a cura di E. Stradella, Plus, Pisa 2011; N. VICECONTE, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2011, 1 febbraio 2011, 1 ss.; AA.VV., *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?*, a cura di F. D'Agostino, Giuffrè, Milano 2012; G. SALITO, *Autodeterminazione e cure mediche. Il testamento biologico*, Giappichelli, Torino 2012; E. CAVASINO, *La flessibilità del diritto alla salute*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, spec. 18 ss.; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino 2014, e, della stessa, *La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasi*, Giappichelli, Torino 2019, e *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in *Biolaw Journal* (www.teseo.unitn.it/biolaw), *Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 95 ss.; B. VIMERCATI, *Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica*, Giuffrè, Milano 2014; A. SPADARÒ, *I «due» volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Giappichelli, Torino 2016, 2296 ss.; C. CASONATO, *I limiti all'autodeterminazione individuale al termine dell'esistenza: profili critici*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2018, 3 ss. e, dello stesso, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, cit., 51 ss.; C. CUPPELLI, *Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici*, in *Dir. pen. contemp.* (www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 12/2017, 21 dicembre 2017, 123 ss.; U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Wolters Kluwer – Cedam, Padova 2018, e, dello stesso, *Eutanasia. Ragioni per una legalizzazione (con limiti)*, in AA.VV., *Costituzione diritti Europa. Giornate in onore di S. Gambino*, a cura di G. D'Ignazio – G. Moschella, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, 3 ss., spec. 21 ss.; G. TARANTINO, *Autonomia*

e dignità della persona umana, Giuffrè, Milano 2018; L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Giuffrè, Milano 2018, spec. 193 ss.; F. PIZZOLATO, *Autodeterminazione e relazionalità nel diritto alla salute*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 2/2018, 429 ss.; M. FOGLIA, *Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico*, Giappichelli, Torino 2018; D. PULITANO, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Dir. pen. contemp.* (www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 7-8/2018, 16 luglio 2018, 57 ss.; R.G. CONTI, *Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la legge 219/2017*, Aracne, Roma 2019; AA.VV., *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, cit.; A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico?*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2019, 3 marzo 2019, 1 ss.; AA.VV., *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, a cura di M. Ronco, Giappichelli, Torino 2019, ed *ivi*, dello stesso M. RONCO, v., *Impegno solidale per la vita*, spec. 287 ss.; F. VARI – F. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2019, 9 luglio 2019, spec. 4 ss., e, degli stessi, pure *ivi*, *"Di libertà si può anche morire". Brevi note sulla (imminente) dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.*, 21 ottobre 2019; A. CANTARO, *I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 3/2019, 10 luglio 2019, 15 ss.; pure *ivi*, A. PISANESCHI, *Autonomia, autodeterminazione, indipendenza: una sintesi*, 95 ss.; L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Giappichelli, Torino 2019; E. BILOTTI, *Ai confini dell'autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice sulla legittimità dell'assistenza medica al suicidio*, in *Corr. giur.*, 4/2019, 457 ss., e, dello stesso, pure *ivi*, *La Corte costituzionale ripristina il confine dell'autodeterminazione terapeutica, ma... lascia solo ai medici il compito di presidiarlo*, 4/2020, 485 ss.; O. SPATARO, *La legge n. 219 del 2017 e la disciplina del fine-vita tra principi costituzionali e problemi aperti. Spunti di riflessione*, in *Biolaw Journal* (www.teseo.unitn.it/biolaw), 2/2019, spec. 209 ss.; nella stessa Rivista, L. MINGARDO, *I contratti di Ulisse. Autodeterminazione e sofferenza psichica*, 235 ss., e P. VERONESI, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, *Special Issue*, 2/2019, 19 dicembre 2019, 27 ss.; M. ROMANO, *Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale)*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 8 gennaio 2020; F. RINALDI, *Un Totenrecht o diritto di non soffrire?*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 24 gennaio 2020, 222 ss.; L. EUSEBI, *Moriremo di autodeterminazione? Brevi note su BVG 26 febbraio 2020*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 1/2020, 59 ss.; P. CHIARELLA, *Il diritto comprensivo e l'altruità del corpo: alcune riflessioni sul fine vita*, in *Pol. dir.*, 1/2020, 89 ss., spec. 99 ss.; AA.VV., *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, a cura di G. D'Alessandro – O. Di Giovine, Giappichelli, Torino 2020; S. AGOSTA, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, cit.; C. IANNELLO, *Salute e libertà. Il fondamentale diritto all'autodeterminazione individuale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020;

L. D'AVACK, *Consenso informato e scelte di fine vita. Riflessioni etiche e giuridiche*, Giappichelli, Torino 2020; A. MASSARO, *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli, Torino 2020, spec. 78 ss.; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., spec. 85 ss. e 91 ss.; A. LICASTRO, *Trattamenti sanitari, diritto all'autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l'ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Valetudo et religio. Intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, a cura di B. Serra, Giappichelli, Torino 2020, 93 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 1/2021, 11 marzo 2021, 1 ss., spec. 52 ss.; M. PANEBIANCO, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2/2021, 12 ottobre 2021, 1 ss.; R. BARTOLI, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, in *Sist. pen.* (www.sistemapenale.it), 22 novembre 2021, 5 ss., spec. 20 ss.; G. VACCHIANO – F.V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano 2022; V.V.G. VESCIO DI MARTIRANO, *L'alleanza esistenziale e l'autodeterminazione quali controlimiti al valore della vita*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 12/2022, 20 aprile 2022, 287 ss.; O. CARAMASCHI, *Diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile? (a margine di Corte cost., sent. n. 50/2022)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2022, 3 giugno 2022, 739 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit. [e, su quest'ultima, la recensione di R. CONTI, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 17 settembre 2022]; M. BARLETTA, *Diritto all'autodeterminazione del paziente nelle decisioni fine vita in Europa: riflessioni a margine della sentenza Mortier c. Belgio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 183 ss. Notazioni di vario segno sono, poi, nei contributi al *forum* su *Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., e, ancora, in AA.VV., *"Questioni di fine vita". Dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte Costituzionale nel caso Cappato*, cit., e AA.VV., *Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze*, a cura di A. Mantovano, Cantagalli, Siena 2021, spec. 44 ss., nonché nei contributi al Seminario preventivo di *Amicus curiae* su *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, cit. (ed *ivi*, part., le relazioni introduttive di R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, 1 ss., e T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, 20 ss.); negli altri che sono in AA.VV., *Il referendum sull'art. 579 c.p.*: aspettando la Corte costituzionale, a cura di M. D'Amico – B. Liberali, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 1/2022, Quad. n. 4, e nel *forum* su *A proposito della sentenza n. 50 del 2022*, in *BiolaW Journal* (www.teseo.unitn.it/biolaw), 2/2022. Di particolare interesse è anche il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, cit. [e, su di esso, tra gli altri, lo scritto, dietro richiamato, di M. GENSABELLA FURNARI, *Esperienza del limite e bioetica della cura*, 313 ss., nonché quelli di R. MASONI, *Le riflessioni del C.N.B. sul suicidio medical-*

mente assistito: i diritti dei pazienti terminali, in *Il Familiarista*, 9 settembre 2019, e C. SARTEA, *Il parere del Comitato italiano per la Bioetica "Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito"*, in *Medicina e Morale* (www.medicinaemorale.it), 4/2019, 20 dicembre 2019, 437 ss.]. Infine, in prospettiva civilistica, tra gli altri, M. FORTINO, *Le diseguaglianze "per natura" e le risposte del diritto: il problema dei limiti alla autodeterminazione dei soggetti*, in U. BRECCIA – A. PIZZORUSSO, *Atti di disposizione del proprio corpo*, a cura di R. Romboli, Plus, Pisa 2007, 29 ss.; T. PASQUINO, *Autodeterminazione e dignità della morte. Saggio di Dritto civile*, Cedam, Padova 2009, spec. 67 ss.; G. FERRANDO, *Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione*, in *Pol. dir.*, 1/2012, 3 ss., e, pure *ivi*, della stessa, *Il suicidio assistito di Dj Fabo. L'autodeterminazione terapeutica dai principi alle regole*, 1/2020, 15 ss.; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2018, 31 ss.; C. GRANELLI, *Autodeterminazione e scelte di fine vita*, in *Jus civ.* (www.juscivile.it), 5/2019 ss.; L. BOZZI, *Decidere il tempo (e il modo) di morire. Interrogativi irrisolti sul bilanciamento trovato (?) dalla Consulta in merito al suicidio medicalmente assistito. Interrogativi (irrisolvibili) sul principio di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2/2020, 411 ss.; A. MARCHESE, *Profili civilistici dell'information technology in ambito sanitario*, ESI, Napoli 2021, spec. 34 ss.; E. FAZIO, *Danno alla persona e lesione del principio di autodeterminazione terapeutica*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, cit., II, 1709 ss.

Dell'autodeterminazione si è, poi, animatamente discusso con riferimento al suo porsi in rapporto con il dovere di solidarietà, specie in occasione della diffusione della pandemia sanitaria in atto, con riguardo all'eventuale obbligo generalizzato di vaccinazione: tra gli altri e di recente, D. MENNITI, *Autonomia contro beneficenza. Un'inchiesta bioetica per la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19*, in *Medicina e Morale* (www.medicinaemorale.it), 3/2021, 8 novembre 2021, 291 ss.; G. GEMMA, *La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2021, 10 dicembre 2021, 340 ss.; M. CALAMO SPECCHIA, *Uti singuli v. uti universi. L'obbligo vaccinale anti Covid-19 dinanzi alla Consulta e la sorte del diritto di autodeterminazione. Riflessioni su ordinanza n. 351 del 22 marzo 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana*, in *Dir. pubbl. eur.*, *Rass. on line*, 1/2022, 2 gennaio 2022, 254 ss.; M. GASPARRO, *Obbligo vaccinale per il personale sanitario: il giudice amministrativo fa il punto alla luce della normativa europea e costituzionale*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 1/2022, 31 ss.; G. TORTA, *L'interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell'obbligo vaccinale durante la pandemia*, in *Nuove aut.* (www.nuoveautonomie.it), 2/2022, 529 ss., e A. AMORE, *La responsabilità della P.A. per danno da vaccinazione: il bilanciato legame tra dovere di solidarietà e dignità umana*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2022, 30 dicembre 2022, 1364 ss. Con specifico riguardo alla vaccinazione dei soggetti incapaci di autodeterminarsi, v. F. CEMBRANI, *La vaccinazione contro il Covid-19 delle persone incapaci di prestare il loro consenso*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 3/2021, 611 ss.

vale altresì per quelle di fine-vita. Basti solo pensare, quanto a queste ultime, ai “principi e criteri direttivi” – se così vogliamo chiamarli³⁰ – posti dalla Consulta in *Cappato*, nei cui riguardi la futura disciplina legislativa, comunque sollecitata dalla più avvertita dottrina³¹ a dotarsi essa pure di una struttura aperta e flessibile, è, dunque, tenuta a mantenersi rispettosa³².

³⁰ V., infatti, volendo, il mio *La disciplina del suicidio assistito è “legge”* (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione della Consulta (a margine di *Corte cost. n. 242 del 2019*), cit., 633 ss.

³¹ V., part., R.G. CONTI, *Il cammino incerto del diritto sul fine vita*, in *paper*, spec. § 2, con richiamo ad una riflessione di ordine teorico-generale di T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2021.

A riguardo del carattere flessibile proprio della struttura della normativa in materia di biodiritto, in aggiunta a R.G. CONTI, *La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del codice civile?*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2018, 4 aprile 2018, spec. 235 ss.; *Bioetica e biodiritto. Nuove frontiere*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 28 gennaio 2019, e *Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 219/2017*, cit., v., tra i molti altri, A. D’ALOIA, *Giudice e legge nelle dinamiche del biodiritto*, in *Biolaw Journal* (www.teseo.unitt.it/biolaw), 1/2016, 105 ss.; nella stessa *Rivista*, M. PICCINNI, *Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà*, 1/2018, spec. 12 ss., e P. VERONESI, *Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni)*, 2/2018, 77 ss.; A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. LANEVE, *Legislatore e giudici nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. CHIEFFI, *Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, cit., 90 ss.; A. AMATO, *Giudice comune europeo e applicazione diretta della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto*, in *Giur. cost.*, 1/2020, spec. 464 ss. Dal mio canto, ho patrocinato l’adozione di questo modello in più scritti, tra i quali *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, in AA.VV., *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive*, a cura di S. Agosta – G. D’Amico – L. D’Andrea, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 257 ss., nonché in *Federalismi* (www.federalismi.it), 10/2016, 11 maggio 2016, spec. al § 2.4, e *Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi)*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 35 ss., spec. 49 ss.

³² E, inverso, conosciamo – come si sa – non pochi casi di violazione del

Il campo entro il quale le vicende fatte qui oggetto specificamente di studio possono prendere forma appare, dunque, circoscritto³³. Alla luce di quanto dalla Corte stabilito nelle due pronunzie su *Cappato*, nn. 207 del 2018 e 242 del 2019³⁴, l’agevolazione alla messa in atto del proposito suicidario (che – si badi – è cosa comunque diversa dal riconoscimento di un vero e proprio diritto costituzionale al suicidio assistito³⁵) non è

giudicato costituzionale che si traducono quindi nel (coerente) annullamento anche della disciplina legislativa sostanzialmente riproduttiva di altra già caducata [riferimenti in E. FURNO, *Giudicato costituzionale*, in *Dig./Disc. pubbl.*, Agg., VIII (2021), a cura di R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti, 207 ss., spec. 221 ss.], fermo il contesto normativo e fattuale in seno al quale l’una e l’altra sono venute a formazione, vale a dire a condizione che si abbia vera riproduzione di “situazione normativa” su cui – come si è tentato di mostrare altrove – si svolge il sindacato di costituzionalità.

³³ ... per quanto talune non lievi incertezze gravanti sulle condizioni poste dalla Consulta in *Cappato*, di cui subito si dirà, rendono alquanto mobili e opachi i confini del campo stesso.

³⁴ Sulla inusuale tecnica decisoria inaugurata dalla ord. del 2018, fatta oggetto di una copiosa messe di commenti di vario segno, per tutti, v. l’accurata analisi di E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Origine condotta processuale, nuove regole processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 531 ss.

³⁵ V., infatti, quanto al riguardo ne dicono A. NICOLUSSI, *Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito*, in *Corti supreme e salute* (www.cortisupremeesalute.it), 2/2019, 201 ss., e, nella stessa *Rivista*, C. TRIPODINA, *La “circoscritta area” di non punibilità. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, 217 ss., nonché G. RAZZANO, *La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 9/2022, 23 marzo 2022, 53 ss., e C.D. LEOTTA, *Eutanasia approvata alla camera il 10 marzo: testo peggiorato rispetto a quello delle commissioni riunite*, in *Centro studi Livatino* (www.centrostudilivatino.it), 23 marzo 2022; *adde*, volendo, il mio *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, cit., spec. 302 ss. Diversamente, B. MAGRO, *Intervento al forum su Il fine vita e il legislatore benpensante*, cit., 1, *Il punto di vista dei penalisti*, 26 febbraio 2021, che nondimeno riconosce che “il diritto di libertà a autodeterminare la propria morte non si atteggia a diritto a prestazioni sociali, non impone alcuna prestazione positiva da parte dell’amministrazione sanitaria, né in capo a terzi privati né a soggetti pubblici. Al diritto ad autodeterminare la propria morte non corrisponde alcun dovere a sup-